



**CIRCOLARE INFORMATIVA N. 19 / 2010**

**LA SETTIMANA IN BREVE**

**INDICE**

IVA..... 2  
    Le violazioni formali nel reverse charge ..... 2  
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE..... 2  
    Impugnabile il preavviso di fermo amministrativo..... 2  
    Equitalia:la dichiarazione di autotutela ferma la procedura ..... 2  
DIRITTO SOCIETARIO ..... 2  
    Responsabilità solidale dei soci anche in caso di ripartizione interna dei compiti..... 2  
LAVORO E PREVIDENZA ..... 3  
    PEC Inps ..... 3  
VARIE..... 3  
    Consultabili via web gli elenchi 5 per mille ..... 3  
L' APPROFONDIMENTO ..... 4  
    II LAVORO OCCASIONALE ..... 4  
QUESITI ..... 8  
    Rivalutazione di immobili ..... 8  
    Aumento di capitale per perdite ..... 8  
    Mancata ricostituzione del capitale azzerato ..... 8  
    Bonus ricapitalizzazioni ..... 8

## IVA

### **Le violazioni formali nel reverse charge**

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 10819 del 5 maggio ha chiarito che nell'ipotesi di applicazione contabile dell'Iva con il meccanismo del reverse charge un'eventuale violazione formale non può privare il contribuente del diritto alla detrazione dell'imposta, purché siano stati rispettati gli obblighi sostanziali, secondo quanto affermato dal principio di neutralità fiscale. Rimane un dubbio circa la sanzione da applicare, che secondo la normativa nazionale è quella stabilita dall'articolo 6, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997, e cioè dal 100 al 200 per cento dell'imposta dovuta. Sul punto la Cassazione si è espressa in modo diverso, sostenendo che nella fattispecie in esame la violazione è solo formale e, dunque, la sanzione dovuta è quella stabilita dall'articolo 6, comma 9-bis, D.Lgs. n. 471/1997 e, pertanto pari al 3% dell'imposta.

## ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

### **Impugnabile il preavviso di fermo amministrativo**

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 11087 del 7 maggio ha stabilito, contrariamente a quanto sostenuto da Equitalia, che può essere impugnato dinanzi al giudice tributario il preavviso di fermo amministrativo dell'auto. La Suprema Corte ha precisato che non va tenuto in alcun conto il mancato inserimento del preavviso nell'elenco degli atti impugnabili di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, in quanto tale elenco va interpretato in maniera estensiva, sia tenendo presente le norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della pubblica amministrazione, sia dell'allargamento della giurisdizione tributaria effettuato con la legge n. 448/2001.

### **Equitalia: la dichiarazione di autotutela ferma la procedura**

Qualora il contribuente sia in grado di produrre un provvedimento di sgravio o di sospensione emesso dall'ente creditore, in conseguenza della presentazione di un'istanza di autotutela, una sospensione giudiziale oppure una sentenza della magistratura, o anche un pagamento effettuato in data antecedente alla formazione del ruolo in favore dell'ente creditore, la riscossione sarà immediatamente sospesa. È quanto previsto dalla direttiva Equitalia n.10 del 6 maggio, secondo la quale entro dieci giorni dalla presentazione dell'autodichiarazione l'agente della riscossione porterà all'attenzione dell'ente creditore la documentazione consegnata dal debitore, al fine di ottenere conferma o meno dell'esistenza delle ragioni di quest'ultimo. In caso di silenzio degli enti, le azioni volte al recupero del credito rimarranno comunque sospese. Equitalia ha allegato alla direttiva un fac-simile del modello di autodichiarazione,.

## DIRITTO SOCIETARIO

### **Responsabilità solidale dei soci anche in caso di ripartizione interna dei compiti**

La Corte di Cassazione nella sentenza n.10910 del 5 maggio ha rigettato il ricorso di un socio che riteneva di essere esente da ogni responsabilità in relazione a delle sanzioni amministrative comminate alla società per irregolarità nel pagamento dell'Iva, in forza di una ripartizione delle competenze dei soci stabilita tramite scrittura privata. Secondo la Suprema Corte la responsabilità

dei soci nei confronti della società per gli atti di gestione è paritaria e un'eventuale ripartizione dei compiti nell'ambito della stessa ha un'esclusiva rilevanza tecnico-logistica e non solleva i soci dal loro "potere-dovere" di esercitare congiuntamente la signoria decisionale e la relativa responsabilità ad ogni effetto, interno ed esterno. Pertanto, anche i costi relativi alla responsabilità per le inadempienze fiscali devono essere sopportate in pari misura da tutti i soci.

## LAVORO E PREVIDENZA

### PEC Inps

Con la Circolare n. 63 dell'11 maggio 2010, l'Inps informa di aver realizzato la casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) nell'ottica di agevolare gli utenti. L'obiettivo è quello di consentire agli assicurati di visualizzare "on line" la situazione assicurativa e contributiva individuale, e quindi di accedere al proprio estratto conto elettronico e al "CUD previdenziale". A questi documenti in formato elettronico si può accedere attraverso un apposito PIN (rilasciato dall'istituto), con la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o la Carta Regionale dei Servizi (CRS). A tal fine gli interessati riceveranno da parte dall'istituto una comunicazione.

## VARIE

### Consultabili via web gli elenchi 5 per mille

Sono disponibili sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it), gli elenchi del 5 per mille 2010. È pari a 55.364 il numero dei soggetti ai quali i contribuenti potranno destinare una quota della propria Irpef con la dichiarazione dei redditi. Ai 47.264 enti iscritti nei quattro elenchi, vanno aggiunti gli 8.100 comuni italiani, i quali potranno ricevere le preferenze dei cittadini residenti, da destinare al finanziamento delle attività sociali svolte.

## L'APPROFONDIMENTO

### II LAVORO OCCASIONALE

La legge 191/09 (finanziaria 2010) ha ulteriormente ampliato l'ambito di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio, di cui l'Inps riveste il ruolo di concessionario del servizio.

Il lavoro occasionale di tipo accessorio è una particolare modalità di prestazione lavorativa prevista dalla *Legge Biagi*. La prima significativa applicazione della disciplina contenuta nella Legge Biagi è stata attuata in occasione della vendemmia 2008 (limitatamente a studenti e pensionati), ed è stata poi estesa a tutte le attività agricole. Successivamente la disciplina, è stata progressivamente ampliata ad altre attività (circolari Inps n. 104/2008, n. 44/09, n. 76/09, n. 88/09, n. 17/2010).

Nel proseguo si evidenziano le principali caratteristiche della disciplina relativa al lavoro occasionale di tipo accessorio e se ne fornisce una rappresentazione contabile qualora il "datore di lavoro" sia un soggetto obbligato alla tenuta delle scritture contabili.

#### Lavoro occasionale di tipo accessorio

È una prestazione lavorativa non riconducibile a contratti di lavoro in quanto svolta in modo saltuario ed occasionale e definita pertanto "accessoria". La finalità della nuova disciplina è quella di regolamentare tali prestazioni a tutela di situazioni non regolamentate.

Il pagamento della prestazione è effettuato mediante "voucher" o "buoni lavoro", mediante i quali viene garantita sia la copertura previdenziale presso l'Inps sia quella assicurativa presso l'Inail.

Il committente ha il vantaggio di commissionare prestazioni nella completa legalità senza dover stipulare alcun contratto e con la copertura assicurativa Inail per infortuni sul lavoro

Il prestatore percepisce un compenso esente da imponibile fiscale cumulabile con i trattamenti pensionistici. La prestazione non incide sullo stato di.

La prestazione di lavoro occasionale accessorio non dà diritto alle prestazioni a sostegno del reddito dell'Inps (disoccupazione, maternità, malattia, assegni familiari ecc.), ma non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato.

La prestazione inoltre è riconosciuta ai fini del diritto alla pensione.

#### Soggetti committenti di lavoro occasionale di tipo accessorio

Possono impiegare prestatori di lavoro occasionale:

- famiglie;
- soggetti non imprenditori
- imprese familiari operanti in tutti i settori;
- imprenditori agricoli;
- imprenditori operanti in tutti i settori
- enti senza fini di lucro;
- enti locali, limitatamente ai lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, e in tutti i settori produttivi nel caso in cui il prestatore di lavoro sia un pensionato, uno studente sotto i 25 anni o un percettore di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito (lavoratori in cassa integrazione, in mobilità, in disoccupazione ordinaria o in trattamento speciale di disoccupazione edile)

- committenti pubblici, solo in caso di prestazioni per lavori di emergenza e di solidarietà.

Il ricorso ai buoni lavoro è limitato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale, mentre è escluso che una impresa possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi come nel caso dell'appalto o della somministrazione

### **Soggetti prestatori di lavoro occasionale di tipo accessorio**

I prestatori che possono accedere al lavoro occasionale accessorio sono:

- **i pensionati** titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio: possono svolgere attività di natura occasionale in qualsiasi settore produttivo
- **gli studenti nei periodi di vacanza e nei giorni di sabato e domenica:** possono svolgere attività di natura occasionale in qualsiasi settore produttivo. Sono considerati studenti "i giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'Università o istituto scolastico di ogni ordine e grado" (art.22, co.1, lett.f, L. n.133/08). I giovani debbono, comunque, aver compiuto i 16 anni di età e, se minorenni, debbono possedere autorizzazione alla prestazione di lavoro occasionale da parte del genitore o di chi esercita la patria potestà. Per periodi di vacanza si intendono
  - per vacanze natalizie il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;
  - per vacanze pasquali il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell'Angelo;
  - per vacanze estive i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre;
- **gli studenti universitari** di età inferiore ai 25 anni, se regolarmente iscritti, possono svolgere prestazioni di lavoro occasionale accessorio in qualunque periodo dell'anno
- **i titolari di contratti di lavoro a tempo parziale:** in via sperimentale per l'anno 2010 nell'ambito di qualsiasi settore produttivo e con l'esclusione della prestazione verso il datore di lavoro del contratto a tempo parziale;
- **le altre categorie di prestatori:**
  - le casalinghe possono svolgere attività agricole di carattere stagionale: purché non abbiano prestato lavoro subordinato in agricoltura sia nel 2009 e 2010
  - i lavoratori in cassa integrazione, in mobilità, in disoccupazione ordinaria o in trattamento speciale di disoccupazione edile titolari di disoccupazione a requisiti ridotti o disoccupazione speciale per agricoltura, in via sperimentale prorogato per tutto il 2010
  - i cittadini extracomunitari se in possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa, compreso quello per studio, o nei periodi di disoccupazione se in possesso di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Le prestazioni occasionali accessorie **non consentono** ai cittadini extracomunitari né il rilascio né il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Possono svolgere attività nell'ambito agricolo, nel settore del commercio, turismo e servizi e nel settore domestico.

### **Attività che consentono l'utilizzo del lavoro occasionale di tipo accessorio**

In base alla normativa attuale, sono considerate prestazioni di lavoro occasionale accessorio le attività svolte nell'ambito:

- di lavori domestici;
- di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;
- dell'insegnamento privato supplementare;
- di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà (tali prestazioni possono essere richieste anche da committenti pubblici);

- di attività agricole rese a favore di:
  - imprenditori di aziende di qualunque dimensione, limitatamente però alle attività di carattere stagionale e solo per le prestazioni rese da casalinghe, pensionati, studenti (universitari e non)
  - imprenditori con volume d'affari non superiore a €7.000, per le prestazioni rese dalla generalità dei soggetti, anche per attività non stagionali;
- dell'impresa familiare di cui all'art.230-*bis* c.c.:
- della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica;
- di attività di lavoro svolte nei maneggi e nelle scuderie

### **Limiti economici per il prestatore**

Per il prestatore, l'attività lavorativa di natura occasionale accessoria non deve dare luogo a compensi superiori a € **5.000 nette, nel corso di un anno solare, da parte di ciascun singolo committente**. Di conseguenza, il limite di importo lordo per il committente è di € 6.660 e di € 4.995 per il percettore.

Per i percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito (cassintegrati, lavoratori in mobilità, titolari di disoccupazione ordinaria e di disoccupazione speciale per l'edilizia), il limite economico dei compensi derivanti dallo svolgimento di prestazioni di natura occasionale accessoria è di € **3.000 per anno solare**.

### **Limiti economici per il committente**

Nel caso di impresa familiare, le prestazioni di lavoro accessorio non possono superare un importo complessivo di € **10.000, per anno fiscale**.

### **Il sistema dei buoni (*voucher*)**

Il pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale accessorio avviene attraverso il meccanismo dei buoni, il cui valore nominale è pari a € 10.

È, inoltre, disponibile un buono multiplo, del valore di € 50 equivalente a cinque buoni non separabili.

Il valore nominale del *voucher* è comprensivo della contribuzione (pari al 13%) a favore della gestione separata Inps, che viene accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore; di quella in favore dell'Inail per l'assicurazione anti-infortuni (7%) e di un compenso al concessionario (Inps), per la gestione del servizio, pari al 5%.

Il valore netto del *voucher* da 10 euro nominali, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è quindi pari a € 7,50. Il valore netto del buono multiplo da €50, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del lavoratore, è quindi pari a € 37,50.

Qualora le prestazioni occasionali accessorie siano svolte a favore di imprese familiari di cui all'art.70, co.1, lett.g) del D.Lgs. n.276/03 - trova applicazione la normale disciplina contributiva e assicurativa del lavoro subordinato per cui il valore nominale del *voucher* è comprensivo della contribuzione (pari al 33%) a favore del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, di quella in favore dell'Inail (4%) e di una quota al concessionario (Inps) pari al 5%, per la gestione del servizio. Pertanto, il corrispettivo netto del *voucher* da € 10 nominali, in favore del prestatore è in tal caso pari a € 5,80, mentre il valore netto del buono multiplo da € 50, , è pari a € 29,00.

I buoni (*voucher*) sono disponibili per l'acquisto su tutto il territorio nazionale, presso le Sedi Inps.

I buoni cartacei acquistati dal committente, e non utilizzati, sono rimborsabili esclusivamente restituendoli presso le Sedi Inps, le quali emetteranno a favore del datore di lavoro un bonifico domiciliato per il loro controvalore e rilasceranno una ricevuta.

**Acquisto buoni lavoro**

L'acquisto dei buoni-lavoro può avvenire mediante due procedure:

- ✓ Cartacea
- ✓ telematica accessibile dal sito istituzionale [www.inps.it](http://www.inps.it). Tale procedura è l'unica prevista nell'ambito dell'impresa familiare

**Riscossione buoni lavoro**

La riscossione dei buoni cartacei da parte dei prestatori può avvenire presso tutti gli uffici postali sul territorio nazionale. Per consentire la riscossione del *voucher* presso gli uffici postali e il corretto accredito dei contributi previdenziali e assistenziali, l'Inps raccomanda di indicare tutte le informazioni richieste dal buono lavoro, compilando i campi relativi al codice fiscale del committente/datore di lavoro, codice fiscale del prestatore/lavoratore, data di inizio e di fine prestazione.

**Registrazioni contabili**

Come precedentemente illustrato, il valore nominale del *voucher* è comprensivo: della contribuzione del 13% a favore della gestione separata INPS, che viene accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore; della contribuzione a favore dell'Inail per l'assicurazione infortuni pari al 7%; di un compenso del 5% all'Inps, per la gestione del servizio

Pertanto un *voucher* da € 10 è così costituito:

- ✓ € 1,3 per contribuzione Inps
- ✓ € 0,70 per assicurazione Inail
- ✓ € 0,50 per compenso all'Inps per la gestione del servizio
- ✓ € 7,50 importo netto per il prestatore

**Acquisto dei *voucher***

Cassa voucher acquisto di 10 buoni	100	a	Banca c/c	100
---------------------------------------	-----	---	-----------	-----

**Utilizzo della prestazione di lavoro accessorio**

Diversi		a	Cassa voucher	30
Costo lavoro accessorio	22,5			
Contributi Inps lavoro accessorio	3,9			
Inail lavoro accessorio	2,1			
Compenso Inps lavoro accessorio	1,5			
Utilizzo di 3 buoni				

**Restituzione all'Inps dei *voucher* non utilizzati**

Banca	70	a	Cassa voucher	70
Restituzione di 7 buoni				

E' possibile richiedere una consulenza a: [consulenza\\_fiscale@misterfisco.it](mailto:consulenza_fiscale@misterfisco.it)

## QUESITI

### **Rivalutazione di immobili**

*Nel bilancio chiuso nel 2008 non è stata erroneamente effettuata la rivalutazione di un immobile ai sensi del D.L. 185/2008. Si può procedere alla rivalutazione, solo ai fini civilistici, in sede di bilancio 2009?*

L'art. 15 D.L. 185/2008 al co. 17 dispone che la rivalutazione **deve** essere effettuata nel bilancio successivo a quello in corso al 31/12/2007. Pertanto, salvo riapertura o proroga dei termini, qualora si intenda procedere alla rivalutazione si ritiene si debba provvedere con una nuova approvazione del bilancio 2008.

### **Aumento di capitale per perdite**

*L'esercizio 2009 di una Srl si è chiuso con una perdita che ha portato il capitale sociale al di sotto del minimo legale. È possibile evitare la convocazione dell'assemblea straordinaria per la ricostituzione del capitale effettuando dei versamenti fondo perduto prima dell'assemblea di approvazione del bilancio?*

Qualora la perdita che ha portato ad avere il capitale sociale al di sotto del minimo non è stata di oltre un terzo del capitale, non necessita la convocazione di assemblea straordinaria, fermo restando che il versamento dei soci a fondo perduto dovrà servire alla ricostituzione del capitale sociale minimo.

Nel caso in cui la perdita abbia intaccato il capitale sociale oltre il terzo, trova applicazione la disciplina di cui all'art. 2482-ter c.c. che dispone che l'assemblea deve deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società. La dottrina giuridica prevalente precisa tuttavia che è possibile il ripianamento diretto delle perdite mediante versamenti dei soci, senza modifiche statutarie. Pertanto si ritiene che anche in questo caso sia possibile ripianare la perdita tramite l'utilizzo del versamento a fondo perduto effettuato dai soci

### **Mancata ricostituzione del capitale azzerato**

*A quali conseguenze vanno incontro i soci e gli amministratori di una Srl per non aver adottato alcun provvedimento dopo che il capitale sociale si è azzerato per perdite?*

L'inosservanza del disposto del art. 2482-ter c.c che prevede che gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la ricostituzione del capitale sociale azzerato dalle perdite, assimila a tutti gli effetti la SRL ad una Società di persone, con tutto ciò che ne consegue in termini di responsabilità personale dei soci. Per quanto attiene agli amministratori, ancorché non esplicitamente previsto, dottrina e giurisprudenza affermano che qualora l'organo amministrativo non provveda alla convocazione dell'assemblea, esso si espone ai rischi connessi ad un'azione di responsabilità da parte dei creditori della società per violazione degli obblighi di conservazione dell'integrità del capitale sociale.

### **Bonus ricapitalizzazioni**

*Negli scorsi esercizi i soci di una srl hanno effettuato versamenti a fondo perduto. Nel 2009 viene deliberato di trasformare tali versamenti in finanziamento conto soci. Nel gennaio 2010 è stato deliberato un aumento di capitale sociale utilizzando tale finanziamento e parte delle riserve. È lecito considerare tale aumento di capitale ai fini del bonus ricapitalizzazioni?*

Va preliminarmente precisato che rientrano nell'agevolazione gli aumenti di capitale effettuati da persone fisiche e nel limite di € 500.000. Nel caso prospettato può rientrare nell'agevolazione l'importo relativo al finanziamento soci, ma non la quota di aumento del capitale sociale relativa alla conversione della riserva di utili. La "ratio" della norma consiste nell'incentivare l'immissione di nuove risorse nel patrimonio delle società da destinare allo svolgimento dell'attività d'impresa. Mentre il finanziamento rappresenta un debito della società e la sua estinzione con la conversione a capitale ne rafforza il patrimonio, ciò non è vero per la riserva di utili.